

<\$!INIZIO1>PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DIFFERIMENTO DI ALCUNI TERMINI E MODIFICHE AL REGIME TRANSITORIO DELLA L.R. 24 MARZO 2000, N. 20 RECANTE "DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E USO DEL TERRITORIO"

Oggetto consiliare n. 541  
R<BS>ELAZIONE

La Legge 20/00 al fine di assicurare una sua graduale applicazione ha previsto un regime transitorio con una serie di adempimenti da parte dei Comuni e delle Province secondo uno scadenziario che si sta dimostrando troppo rigido e in alcuni casi inapplicabile.

In proposito diversi Comuni hanno segnalato l'opportunità di modificare tale disposizione.

In particolare e' stato fatto osservare come all'articolo 42, comma 2, sia stato opportunamente introdotto il principio che i Comuni e le Province potevano adottare entro sei mesi varianti generali ai propri strumenti secondo la legge previgente.

Tale possibilita' si esaurisce quindi entro l'11 ottobre 2000 e molti Comuni, impegnati nella elaborazione di varianti generali hanno fatto osservare la necessita' che tale termine sia spostato per garantire la conclusione di operazioni assai laboriose e costose che non possono essere azzerate per attivare le nuove procedure e i nuovi strumenti previsti dalla Legge 20/00.

Poiche' l'operazione interessa diversi Comuni e alcune Province si ritiene opportuno differire tale scadenza prevista dal citato articolo 42, comma 2, della Legge 20/00 di 6 mesi apportando le opportune modifiche di legge.

Parimenti alcuni Comuni hanno fatto osservare che la disposizione prevista all'articolo 41, comma 4, che riservava ai soli Piani adottati dopo la Legge 6/95 la possibilita' di predisporre varianti specifiche al PRG, esclude tutti i Comuni dotati di Piano approvato ai sensi della medesima Legge 6/95 ma che abbiano adottato lo strumento prima di tale legge. Poiche' tale motivazione non ha concrete ragioni di merito si propone nel comma in questione di sostituire la parola §adottati§ con la parola §approvati§. Nel contempo accogliendo richieste comunali avanzate in proposito e' stata prevista una possibilita' che si esaurisce comunque nell'arco temporale di tre anni di adottare varianti anche ai Comuni provvisti di Piano regolatore approvato prima dell'entrata in vigore della L.R. 6/95.

E' stato infine segnalato che la possibilita' prevista in numerosi Piani regolatori vigenti di predisporre Piani aziendali di fatto risulta vanificata risultando abrogata la norma che affidava alle Province l'approvazione di detti Piani aziendali.

Poiche' le Amministrazioni ritengono utile la permanenza a fini urbanistici di tale strumento chiedono venga individuato l'Organo al quale e' riservata l'approvazione.

Trattandosi questi strumenti di Piani particolareggiati di iniziativa privata in coerenza con l'impianto della Legge 20/00 si ritiene di attribuire l'approvazione ai Comuni apportando pertanto una integrazione al quarto comma dell'articolo 41 della Legge 20/00 ove va precisato che ai Piani aziendali, se previsti nei Piani regolatori, sono applicabili le procedure riservate ai Piani particolareggiati di iniziativa privata.

Il progetto di legge si compone di tre articoli l'ultimo dei quali ne dispone l'urgenza e l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Modifiche dell'art. 41  
della L.R. n. 20 del 2000

1. Nel comma 4 dell'art. 41 della L.R. 20 marzo 2000, n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e sull'uso del territorio", la parola §adottati§ e' sostituita con la parola §approvati§.

2. Alla fine del comma 4 dell'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000 sono aggiunti i seguenti periodi:

<M%-1>§Nel rispetto dei termini di cui al comma 4 dell'art. 43 e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere sia adottate che approvate entro tale termine, con le procedure previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche che prevedono limitati incrementi della capacità insediativa e delle zone omogenee D previsti dal Piano vigente, ai PRG approvati prima della L.R. n. 6 del 1995. Dette varianti devono essere conformi ai Piani sovraordinati e alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge.<D%0>

3. Alla fine del comma 4 dell'art. 41 della L.R. n. 20 del 2000 e' aggiunto il seguente periodo:

§I Piani aziendali previsti per le zone agricole nei PRG formati ai sensi della L.R. n. 47 del 1978, sono approvati ai sensi dell'art. 25 della medesima legge regionale.

Art. 2

Modifica dell'art. 42  
della L.R. n. 20 del 2000

1. Nel comma 2 dell'art. 42 della L.R. n. 20 del 2000, le parole §entro sei mesi£ sono sostituite con le parole §entro dodici mesi£.

Art. 3

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.